



SCHEMA DI REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E LA TUTELA DEI SUOLI E DEL TERRITORIO

Stesura – Marzo 2023

Approvato con deliberazione del C.C. n. 13 del 23.05.2023

Sommario

Premessa.....	3
Titolo 1 - Oggetto, finalità, ambito di applicazione ed efficacia del regolamento	5
Art. 1 – Oggetto del regolamento	5
Art. 2 – Scopi del regolamento.....	5
Art. 3 – Ambito di applicazione.....	5
Art. 4 – Efficacia del regolamento	5
Titolo 2 - Disposizioni generali.....	6
Art. 5 – Disposizioni operative in materia di sistemazioni agrarie in terreni pendenti.....	6
Art. 6 – Disposizioni operative in materia di sistemazioni agrarie su terreni instabili.....	6
7.1 - Fossi di scolo privati e interpoderali	7
7.2 - Disposizioni inerenti i fossi privati e i fossi interpoderali aziendali	8
7.3 - Disposizioni inerenti i fossi privati a valenza pubblica	8
7.4 Disposizioni inerenti le urbanizzazioni.....	9
Art. 8 - Disposizioni in materia di manutenzione dei fossi stradali	9
Art. 9 – Disposizioni per la regimazione delle acque delle strade vicinali private e private ad uso pubblico.....	10
Art. 10 - Invasi irrigui	11
Art. 11 - Alberi e siepi.....	11
Art. 12 - Inadempienza.....	11
Titolo 3 - Prescrizioni e divieti	11
Art. 13 – Fasce di rispetto per la lavorazione del terreno, arature e colture.....	11
Art. 14 – Divieti	12
Titolo 4 - Norme finali	12
Art. 15 – Vigilanza.....	12
Art. 16 - Ordinanze	13
Art. 17 – Sanzioni	13
Art. 18 – Recepimento di future modifiche legislative	13
Art. 19 – Entrata in vigore	13

Premessa

Il Regolamento prevede all'interno delle sue attività la redazione di un Programma di riqualificazione idraulico – ambientale volto a ridurre il rischio idrogeologico legato al reticolo idraulico minuto nel territorio dei comuni dell'Unione montana, migliorando al contempo la qualità delle acque, degli habitat e dell'ambiente nel suo complesso.

Tale attività si ispira ai concetti chiave delle Direttive 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque) e 2007/60/CE (Direttiva per la riduzione del rischio di alluvione).

In questo contesto è emersa la necessità di predisporre uno Schema di Regolamento Comunale condiviso, finalizzato ad una più corretta e coerente gestione del territorio che sia di supporto alle attività di riqualificazione e che possa così contribuire alla prevenzione dei rischi di natura idrogeologica ed idraulica.

Tra i compiti istituzionali del Sindaco, in qualità di autorità locale di Protezione Civile, rientra infatti la salvaguardia della pubblica incolumità, quindi la tutela del territorio e la prevenzione dai rischi naturali, in concorso con tutti gli Enti aventi competenze in materia.

La vulnerabilità del territorio è spesso aggravata dalla inadeguata gestione e dalla scarsa o assente manutenzione dei canali di scolo, letti di fiumi e torrenti, dei fondi rustici, di quelli limitrofi alle strade o delle aree di pertinenza di fabbricati le cui acque superficiali, molte volte non adeguatamente regimate e correttamente convogliate, in occasione di precipitazioni piovose defluiscono liberamente trasportando vegetazione e detriti, ostruendo le vie di normale deflusso delle acque, provocando allagamenti e fenomeni di instabilità con smottamenti di terreno, determinando pertanto conseguenti disagi e situazioni potenzialmente pericolose.

Ne consegue che, al fine di prevenire il rischio idraulico ed idrogeologico nel territorio comunale, occorre garantire un corretto deflusso e smaltimento delle acque tramite la realizzazione ed il mantenimento di idonea rete di regimazione, e che, allo stesso scopo, debbano venire adottati tutti gli accorgimenti atti alla limitazione dell'erosione del suolo in particolare per quanto **riguarda la coltivazione dei fondi agricoli**.

Inoltre, tutti gli scarichi delle acque meteoriche in superficie devono essere correttamente convogliati tramite idonei sistemi verso tombinamenti, fossi stradali o nella rete idrografica naturale, comunque sempre allontanate in maniera controllata, ai sensi delle normative specifiche.

Viste:

- le indicazioni dell'Allegato 12 "Linee guida di buona pratica agricola in relazione alla suscettibilità per frane superficiali" del PTCP della Provincia di Reggio Emilia,
- le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA 4 e BCAA 5) della DGR n. 714/2016 sulle "Disposizioni regionali per l'attuazione della condizionalità di cui al Reg. (UE)1306/2013 in Regione Emilia-Romagna per l'anno 2016".

Viste le seguenti disposizioni di legge e di pianificazione territoriale cogenti:

- Legge 12 luglio 2012, n. 100 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 59/2012, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile" che in

particolare apporta modifiche all'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 riguardante le competenze del comune e le attribuzioni del Sindaco che viene confermato come autorità comunale di protezione civile;

- Codice Civile (artt. 812-891-892-893-909-910-911-913-915-916-917-1090-1091) relativi a distanze, scolo delle acque, riparazione sponde o argini, rimozione ingombri e manutenzione canali in genere;
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e s.m.i. (in particolare artt. 5-15-16- 17-29-30-31-32-33) che dettano disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento di canali ed opere laterali alle strade;
- R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani", il R.D. 16 maggio 1926, n. 1126 "Regolamento per l'applicazione del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267", che rispettivamente istituiscono e normano il vincolo idrogeologico, e le Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale, approvate con delibera di G.R. n. 182 del 31 maggio 1995 e s.m.i., riguardanti le aree sottoposte a vincolo idrogeologico (in particolare artt. 70-71-74-75-76);
- il vigente Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, adottato con delibera del C.I. n. 1/99 del 11 maggio 1999, e s.m.i.;
- Il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), approvato con Del. n. 124 del 17/06/2010 dal Consiglio della Provincia di Reggio Emilia, e le relative Norme ed allegati;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137;
- R.D. 8 maggio 1904, n. 368 "Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi (art. 140);
- R.D. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il vigente Regolamento comunale per l'applicazione di sanzioni amministrative a seguito della violazione di disposizioni regolamentari comunali ed alle ordinanze del Sindaco e dei dirigenti;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la direttiva n. 69899 del 12 ottobre 2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile avente per oggetto "Indicazioni operative per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici",

si è proceduto pertanto alla stesura dello Schema di regolamento riportato di seguito.

Titolo 1 - Oggetto, finalità, ambito di applicazione ed efficacia del regolamento

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento è diretto ad assicurare la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dagli altri Enti Pubblici in materie inerenti la difesa del suolo, delle acque e delle strade, la gestione dei terreni adiacenti alle strade, ai fossi e ai canali, nonché la tutela dell'ambiente e del territorio nell'interesse generale e dell'attività agricola.

Art. 2 – Scopi del regolamento

Il presente regolamento si rivolge ai proprietari e/o conduttori di immobili (come definiti ai sensi art. 812 c.c.), ivi incluso il suolo, nonché agli operatori pubblici e tutti coloro che, a vario titolo, intervengono sui beni immobili, affinché provvedano a porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi inerenti una corretta tenuta dei predetti beni, al fine di evitare il verificarsi di disagi e situazioni potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità, nonché danni all'ambiente e agli ecosistemi.

Esso ha altresì lo scopo di:

- 1) definire modalità di gestione per conservare e ripristinare condizioni di stabilità dei suoli agricoli;
- 2) promuovere, presso gli operatori del settore e le organizzazioni di categoria, modalità corrette di conduzione e tenuta dei fondi agricoli coerenti con le normative PAC vigenti;
- 3) garantire le opportune sinergie fra i diversi soggetti pubblici e privati che intervengono direttamente o indirettamente sul territorio con opere, lavori e servizi significativi per gli aspetti riguardanti la prevenzione dei fenomeni di dissesto e la tutela ambientale;
- 4) promuovere il perseguimento dell'invarianza idraulica a scala territoriale, anche attraverso il ripristino, qualora sia possibile, della rete di scolo naturale dei singoli sotto bacini, spesso scomparsa a causa di operazioni antropiche.

Art. 3 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica a tutti gli ambiti del territorio dell'Unione dei Comuni che, a vario titolo, sono interessati da attività agricole e non, che possono influenzare l'assetto idrogeologico ed ambientale locale.

Art. 4 – Efficacia del regolamento

Per l'attuazione delle finalità di cui al precedente Art. 2, il presente Regolamento detta disposizioni, che costituiscono norme operative che debbono essere osservate da tutti i soggetti pubblici e privati nelle attività disciplinate dal Regolamento stesso e riferite all'intero territorio comunale.

Titolo 2 - Disposizioni generali

Art. 5 – Disposizioni operative in materia di sistemazioni agrarie in terreni pendenti

1. In base al tipo di utilizzazione agraria dei suoli ed in funzione della loro pendenza, deve essere attuata un'adeguata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare o comunque contribuire all'insorgere di fenomeni erosivi e di dissesto.
2. Gli interventi di cui ai successivi commi 4 e 5, potranno essere effettuati direttamente senza la preventiva redazione di studi e progetti da parte di tecnici abilitati, qualora quest'ultima non sia già prescritta da specifiche normative di settore.
3. Tuttavia, anche nei casi di cui al comma precedente, in presenza di dissesti in atto o progressi che costituiscano un pericolo per la pubblica incolumità, il Comune si riserva la facoltà di prescrivere, mediante specifica ordinanza, la realizzazione di interventi a cura e spese dei proprietari dei fondi agricoli implicati nei fenomeni di dissesto.
4. Negli appezzamenti dovranno essere realizzate di norma tutte o in parte, e/o mantenute efficienti le seguenti opere di regimazione:
 - a) Fossi di guardia a monte e a valle degli appezzamenti messi a coltura (sempre obbligatori);
 - b) Fosse livellari, con andamento trasversale alle linee di massima pendenza, per la raccolta delle acque dei terreni sovrastanti. Le fosse livellari possono essere sostituite da strade fosso;
 - c) Solchi acquai obliqui, solo nei seminativi annuali, da tracciare dopo le operazioni di semina e che confluiscono nelle fosse livellari. Da omettere nel caso di fosse livellari con interasse di 60 m.
 - d) Collettori naturali o artificiali, adeguatamente dimensionati, disposti negli impluvi lungo le linee di massima pendenza, nei quali scaricano le fosse livellari e le strade fosso. Opportunamente difesi nei confronti dell'erosione nel caso di pendenze elevate (rivestimento fondo, briglie, salti, ecc.). Tali collettori conducono le acque entro i fossi principali o i corsi d'acqua. I collettori artificiali sono costruiti quando le fosse livellari non possono sfociare direttamente in fossi naturali.
5. la lavorazione del terreno dovrà essere eseguita con una profondità tale da non intaccare lo strato inerte sottostante e incorrere nell'aumento delle possibilità di erosione e smottamento, in ogni caso sono vietate le lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.
6. Nelle superfici agricole a seminativo non più utilizzate a fini produttivi, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata durante tutto l'anno;
7. I terreni con pendenza media superiore al 60% non possono essere assoggettati a colture che richiedano lavorazioni agricole annuali del suolo, limitatamente alla porzione di suolo con pendenze eccedenti il 60%;
8. Nei frutteti posti a ritocchino mantenere i filari inerbiti o effettuare le lavorazioni una volta all'anno e solo nel periodo estivo o primaverile-estivo.

Art. 6 – Disposizioni operative in materia di sistemazioni agrarie su terreni instabili

1. Nei terreni ricadenti su aree perimetrate interessate da frane, sia attive che quiescenti, o su aree a potenziale movimento di massa individuate dalla pianificazione comunale

vigente, fermo quanto già previsto nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.C.P e relativi allegati in materia di lavorazioni agricole, e quanto previsto per le aree, a rischio di frana, perimetrate dal Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Distretto del Fiume Po, le pratiche colturali devono essere coerenti con le condizioni statiche delle zone ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.

2. I più generali e indispensabili provvedimenti sono quelli tesi a limitare il più possibile l'infiltrazione delle acque nel sottosuolo:

- I. a monte e all'esterno delle nicchie di distacco delle frane e delle aree a potenziale movimento di massa, vanno eseguiti fossi di guardia inerbiti o, preferibilmente, rivestiti con legname e/o pietrame locale, opportunamente dimensionati, con la funzione di intercettare e allontanare le acque scolanti dai terreni circostanti;
- II. all'interno delle aree di frana, previo eventuale modellamento della superficie, va di norma realizzata una adeguata rete di fossi inerbiti o, preferibilmente, rivestiti con legname e/o pietrame locale, disposti a spina di pesce, formanti piccoli salti per ottenere una migliore dissipazione dell'energia delle acque scolanti (vedi Allegati 3, 4 e 5).

3. Fermo restando l'obbligo di richiedere il prescritto nulla-osta all'Autorità idraulica competente per le opere che ricadono all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua demaniali previste dalla normativa vigente, la realizzazione di opere di regimazione idraulica all'interno degli ambiti territoriali oggetto del presente articolo, compresi gli interventi descritti al comma 2, dovrà sempre avvenire sulla base di specifici studi estesi a scala dell'intero sotto bacino e su specifici progetti redatti da tecnici abilitati.

Art. 7 – Disposizioni in materia di manutenzione dei fossi di scolo e di regimazione delle acque meteoriche

7.1 - Fossi di scolo privati e interpoderali

1. I fossi di raccolta delle acque meteoriche possono essere:

- semplici scoline che di anno in anno in seguito alle arature sono rimosse e ricostruite in posizioni anche diverse e che consentono il drenaggio degli appezzamenti di terreno;
- fossi e canali caratterizzati dal fatto di avere una posizione e un tracciato stabile nel tempo.

2. Tali fossi, se interessano i terreni di una sola proprietà, sono chiamati "privati", se invece interessano più proprietà sono chiamati interpoderali.

3. Questi ultimi hanno una valenza privata quando hanno rilevanza limitata a pochi proprietari di terreni frontisti, oppure possono assumere una funzione pubblica qualora la raccolta delle acque meteoriche e la regimazione delle stesse, oltre ad interessare un numero importante di terreni di diverse proprietà, interessano anche aree urbane e/o strade, e il cui bacino sotteso assume una dimensione rilevante e significativa nell'ambito dei territori comunali o sovra comunali, tali da costituire un elemento significativo della rete idrografica superficiale. In taluni casi questi fossi sono talmente estesi che interessano non solo poderi agricoli ma anche ambiti urbani. Nel seguito saranno denominati "fossi a valenza pubblica".

7.2 - Disposizioni inerenti i fossi privati e i fossi interpoderali aziendali

1. I proprietari di fossi e/o canali di raccolta delle acque meteoriche, sono obbligati a provvedere al loro espurgo in modo tale da renderli sgombri dall'eccessiva vegetazione e da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano anche in caso di intensificazione dei flussi idrici, il naturale deflusso delle acque. Particolare cura dovrà essere prestata alla manutenzione e pulizia dei ponticelli di attraversamento o delle tombinature di accesso ai fondi, da tenere ben espurgate e pulite. Le opere di cui al presente conto dovranno essere realizzate in modo da non recare danni all'ittiofauna, qualora presente.
2. Al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto di sopprimere fossi e canali, e di provvedere al ripristino di quelli soppressi o riorientati senza specifici studi e progetti redatti da tecnici abilitati, e sottoposti al parere degli Enti competenti.
3. I fossi di scolo che si dimostrino incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce e di smaltirla senza danni a terzi o a cose, dovranno essere convenientemente allargati, approfonditi e opportunamente regimati.
4. I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque dei fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo come previsto dall'art. 913 del C.C.
5. I fossi di scolo e i canali in generale non potranno subire modifiche tali da comportare il recapito delle acque ad un bacino diverso da quello naturale originario. Pertanto eventuali modifiche di tracciato o di recapito potranno avvenire solo sulla base di specifici studi idraulici estesi all'intero bacino e sulla base di progetti redatti da tecnici abilitati e sottoposti al parere degli Enti competenti. Tali studi dovranno tenere conto delle esigenze di salvaguardia dell'ittiofauna, qualora presente, e dovranno indicare al loro interno appositi accorgimenti tecnici al fine di non arrecare danni significativi alle eventuali popolazioni presenti.

7.3 - Disposizioni inerenti i fossi privati a valenza pubblica

1. Sui fossi a valenza pubblica come descritti al comma 4 dell'art. 7.1, i frontisti sono soggetti alle medesime disposizioni di cui sopra all'art. 7.2, ma a queste si aggiungono:
 - I. - l'obbligo di mantenere tali fossi percorribili, ispezionabili e accessibili, anche in corrispondenza dei manufatti quali tombamenti, ponticelli ecc, al fine di consentire agli enti preposti di accertarne in qualunque momento lo stato di manutenzione e conservazione e di sorvegliarli durante i fenomeni di piena.
 - II. - L'obbligo di consentire il libero accesso ai fossi agli incaricati dagli enti preposti per le attività di cui all'articolo precedente e per l'esecuzione degli interventi di cui ai punti successivi.
2. Data la funzione pubblica di detti fossi, il Comune potrà formare un elenco, volto alla individuazione di dettaglio dei fossi interpoderali con funzione pubblica a livello comunale o sovra comunale, presenti sul proprio territorio.
3. La manutenzione ordinaria periodica di cui al comma 1 dell'art. 7.2 dovrà essere effettuata dai frontisti e qualora questi non provvedano all'esecuzione delle opere a loro carico, il Comune potrà eseguirle d'ufficio, rivalendosi poi sui frontisti inadempienti.
4. Relativamente a tali fossi il Comune, eventualmente in collaborazione con Unione dei Comuni, potrà redigere studi idraulici e progetti per definire le modalità e i periodi di manutenzione nonché la loro ricorrenza, e/o studi e progetti di adeguamento, volti ad individuare eventuali criticità e ad assicurare un adeguato livello di efficienza e conservazione di detti corsi d'acqua nonché per risolvere carenze strutturali specifiche del

fosso. Detti studi e progetti potranno interessare l'intero bacino e quindi anche gli affluenti di detti corsi d'acqua.

5. L'approvazione di tali progetti da parte del Comune equivale a dichiarazione di pubblica utilità, e, dove se ne ravvisino le condizioni, anche di urgenza e indifferibilità delle opere.

6. L'esecuzione dei suddetti interventi, dovrà avvenire sotto la responsabilità di un Direttore dei lavori incaricato dal Comune e a cura di operatori specializzati, e la corretta esecuzione sarà accertata con l'atto di collaudo/certificato di regolare esecuzione ai sensi delle norme sui LL.PP.

7. Per quanto attiene ai costi degli interventi suddetti, qualora si tratti di interventi di manutenzione, le spese saranno sostenute dai proprietari frontisti e dal Comune che potrà concorrere fino ad un massimo del 50% della spesa complessivamente sostenuta.

8. Per quanto attiene ai costi degli interventi infrastrutturali, questi saranno a carico dei frontisti, con il concorso pubblico del Comune (che potrà eventualmente accedere ad altri finanziamenti pubblici e/o privati), stabilito di volta in volta, in relazione alla tipologia e alle ricadute del progetto, in termini di beneficio, sul territorio interessato.

9. La funzione pubblica di tali corsi d'acqua è tale da prevalere sul diritto di proprietà che insiste sull'area di sedime degli stessi.

7.4 Disposizioni inerenti le urbanizzazioni

Nei casi di nuove urbanizzazioni a confine con il territorio rurale, è fatto obbligo agli attuatori di garantire la funzionalità del reticolo idrografico esistente salvaguardando la capacità di regimazione delle acque meteoriche sia a valle che a monte dell'intervento.

È fatto divieto realizzare recinzioni o opere che impediscano il regolare deflusso delle acque nei fossi di scolo.

Nella progettazione delle opere di urbanizzazione dei nuovi insediamenti vanno prodotti idonei studi idraulici finalizzati a dimostrare la sostenibilità degli interventi rispetto all'impatto che lo smaltimento delle acque meteoriche può produrre sul reticolo idrografico circostante. Tali studi sono necessari al rilascio dei pareri obbligatori da parte dei soggetti competenti in materia idraulica.

Art. 8 - Disposizioni in materia di manutenzione dei fossi stradali

1. Per tali fossi, che si caratterizzano rispetto a quelli indicati all'art 7 per il fatto di raccogliere anche le acque provenienti dalle sedi stradali, valgono le disposizioni di cui all'articolo precedente, oltre alle seguenti:

2. I proprietari, gli utilizzatori a qualsiasi titolo del fondo frontista alla strada sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia, di scolo e tutte le altre opere di sistemazione, renderli sgombri dall'eccessiva vegetazione, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie o altro materiale vegetale e dal terriccio in essi accumulatisi, almeno due volte l'anno, entro il mese di febbraio ed in autunno entro il mese di ottobre, ed ogni qualvolta si renda necessario. È sempre vietato l'uso di agrofarmaci e di pirodiserbo.

3. Oltre alle acque meteoriche, anche le acque di irrigazione, delle cunette stradali e quelle di scolo dei serbatoi debbono essere regimate dai soggetti di cui al precedente comma 2 in modo tale da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi, alle pendici sottostanti ed evitare sversamenti di acque e fango sulle strade pubbliche.

4. Negli interventi di manutenzione dei fossi stradali è necessario operare in modo da non incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente solo in casi eccezionali modificando, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo. La nuova sezione dovrà comunque garantire un idoneo deflusso delle acque. Tale riduzione dovrà essere effettuata sulla base di specifici studi idraulici e sulla base di progetti redatti da tecnici abilitati e sottoposti al parere degli Enti competenti. Detti studi tecnici dovranno tenere conto delle esigenze di salvaguardia dell'ittiofauna. I lavori dovranno essere eseguiti di preferenza in epoca di pausa riproduttiva e dovranno essere adottati specifici accorgimenti realizzativi per minimizzare il disturbo indotto sugli habitat e sulle popolazioni animali.
5. Le scarpate dei fondi a monte e a valle delle strade dovranno essere mantenute in condizioni tali da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale.
6. Particolare cura dovrà essere prestata alla manutenzione e pulizia dei ponticelli di attraversamento o delle tombinature di accesso ai fondi, da tenere ben espurgate anche con l'uso di *canal-jet*. Dovranno parimenti essere mantenuti efficienti i manufatti di testata per raccordo ed imbocco ed invito delle acque nelle tombinature, passi agricoli o civili, e ove mancanti essere costruiti.
7. È vietato condurre le acque dai campi sopra le strade e ivi abbandonarle; esse dovranno essere condotte lateralmente lungo la strada stessa mediante un fosso di scolo ed allacciarle al fosso stradale mediante idoneo manufatto composto da pozzetto dimensionato secondo le misure del ricettore, in modo da evitare l'erosione dello stesso, che dovrà essere dotato di idonee opere a "V" di raccordo sulla testata e sull'uscita. Chi ha ottenuto autorizzazione per l'allacciamento deve uniformarsi alle prescrizioni in essa contenute ed in ogni caso è sempre tenuto a mantenere le opere autorizzate.
8. Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali, è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali e interpoderali ovvero nelle scoline e nei canali di scolo.
9. Non possono essere stabiliti nuovi accessi o nuove diramazioni dalla strada ai fondi e fabbricati laterali senza la preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada. Chi ha ottenuto la predetta autorizzazione deve uniformarsi alle prescrizioni in essa contenute ed in ogni caso è sempre tenuto a formare e mantenere le opere costituenti l'accesso.
10. Le diramazioni, per un tratto di almeno trenta metri, devono essere costruite con materiali di buona consistenza e sempre mantenute senza fango; le acque provenienti dalla diramazione medesima devono essere regolate in modo che non abbiano a recare danno alla strada; le condotte non devono avere un diametro mai inferiore a mm 400.
11. Gli accessi e le diramazioni esistenti dovranno uniformarsi alle prescrizioni del presente regolamento dalla sua entrata in vigore previa comunicazione di inizio lavori agli uffici competenti.

Art. 9 – Disposizioni per la regimazione delle acque delle strade vicinali private e private ad uso pubblico

1. Le strade vicinali, private e private ad uso pubblico, devono essere mantenute, a cura dei frontisti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati in modo da far defluire velocemente le acque meteoriche.
2. I frontisti sono obbligati ad aprire, almeno sopra uno dei lati di esse, una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque meteoriche, provvedendo a mantenere il fosso stesso o la cunetta costantemente spurgati. In questo caso la cunetta o il fosso dovrà essere ricavata sul lato di monte e, qualora necessario, le acque dell'altro lato dovranno essere convogliate in detto fosso attraverso idonee caditoie e/o attraversamenti stradali di diametro mai inferiore a 200 mm. e manufatti atti ad evitare l'erosione dimensionati come all'art. 8 punto 8.

Art. 10 - Invasi

I proprietari o detentori a qualunque titolo di invasi hanno l'obbligo di rispettare la normativa vigente in materia con particolare riguardo al possesso dei seguenti requisiti/documenti:

- a) studio tecnico attestante la stabilità geotecnica e morfologica dell'invaso;
- b) analisi statica dello sbarramento;
- c) autorizzazione all'esercizio dell'invaso in corso di validità;

L'esercizio dell'invaso è subordinato inoltre alla nomina di un manutentore abilitato e alla verifica periodica dell'efficienza delle opere di sbarramento e di deflusso.

Art. 11 - Alberi e siepi

I proprietari sono obbligati a verificare costantemente la presenza di rami o alberi secchi, lungo i cigli, fossi stradali e scoli in genere, ed a provvedere alla loro eliminazione onde mantenere l'alveo libero e prevenire intasamenti, rigurgiti e situazioni di pericolo.

Art. 12 - Inadempienza

In caso di trascuratezza o di inadempienza alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli da 5 a 9 da parte dei proprietari o degli altri soggetti identificati all'articolo 2, nel termine prefisso loro dal Comune, l'Amministrazione eseguirà d'ufficio i lavori necessari a spese dei soggetti inadempienti già citati e le spese saranno rimosse con i privilegi fiscali, ferme restando le disposizioni di cui al successivo art. 15.

Titolo 3 - Prescrizioni e divieti

Art. 13 – Fasce di rispetto per la lavorazione del terreno, arature e colture

Dalle strade e dai fossi stradali

Non è consentito alcun tipo di lavorazione del terreno in una fascia di larghezza non inferiore a 1 m misurata a partire dal ciglio superiore della scarpata sovrastante la sede stradale e dal piede inferiore della ripa sottostante la sede stradale medesima. Non è consentito alcun tipo di lavorazione del terreno in una fascia di larghezza non inferiore a 0.5 m misurata a partire dal ciglio esterno dei fossi adiacenti la sede stradale (vedi Allegato 6).

Dette fasce dovranno essere mantenute inerbite, con l'obbligo di eseguire almeno uno sfalcio all'anno dopo il 15 agosto.

Dai corsi d'acqua demaniali

I frontisti di fossi o corsi d'acqua demaniali dovranno effettuare le arature e le coltivazioni in maniera da mantenere una fascia di rispetto non lavorata larga almeno m. 5 misurati a partire dal ciglio superiore di sponda o dal piede esterno dell'argine. Detta fascia dovrà essere mantenuta inerbita e lasciata libera da qualsiasi occupazione, seppur temporanea, per il passaggio dei mezzi d'opera durante gli interventi di manutenzione idraulica o di emergenza.

Nella fascia contigua da m 5 a m 10, a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine dei fossi o corsi d'acqua pubblici, è vietata l'aratura a profondità superiore a cm 50 (vedi Allegato 7).

Art. 14 – Divieti

È vietato:

- l'abbandono, lo sversamento, il deposito anche temporaneo o controllato di qualsiasi materiale estraneo o rifiuto nei pressi o negli alvei di corsi d'acqua, fossi;
- smaltire tutti i rifiuti derivanti da lavori di pulizia di corsi d'acqua e fossi con modalità diverse da quelle previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- depositare sul suolo pubblico ogni materiale risultante dalla pulizia e manutenzione dei fossi;
- procedere alla pulizia di fossi attraverso incendio della vegetazione (pirodiserbo) e uso di diserbanti, e disseccanti ed agrofarmaci in genere;
- rimuovere le ceppaie delle alberature a sostegno di scarpate stradali o di sponde di corsi d'acqua o canali e scaricare residui di potature ed altre lavorazioni agricole nell'alveo dei corsi d'acqua o canali;
- realizzare stradelli, scavi, fossati, muri, pavimentazioni e altri lavori non regolarmente autorizzati e controllati, che possano pregiudicare il naturale deflusso delle acque nel fondo e/o provocare dissesti o fenomeni di instabilità dei terreni.
- realizzare sbarramenti o altri interventi non regolarmente autorizzati che possano pregiudicare il naturale deflusso delle acque nei fossi interpoderali e nei corsi d'acqua demaniali;
- realizzare piazzole o manufatti simili mediante interrimento, anche parziale, di corsi d'acqua e canali;
- effettuare qualsiasi lavoro in epoca riproduttiva delle specie orntiche e/o dell'ittiofauna, se non espressamente autorizzato.

È fatto obbligo a chiunque di segnalare tempestivamente ogni possibile indizio di dissesto o principio di movimento franoso agli Enti competenti.

Titolo 4 - Norme finali

Art. 15 – Vigilanza

Le funzioni di vigilanza sono svolte dal Corpo di Polizia Municipale, dal Corpo di Polizia Provinciale, dai Carabinieri Forestali e, per le violazioni di competenza regionale, dagli Agenti Accertatori della Regione Emilia – Romagna nell'ambito delle specifiche funzioni in materia di difesa del suolo, risorse idriche e forestali loro attribuite dal provvedimento di nomina.

Possono altresì procedere all'accertamento e contestazione delle infrazioni al presente regolamento gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti ai sensi delle norme vigenti. Possono altresì procedere all'accertamento e contestazione delle infrazioni al presente regolamento le figure di cui all'art.27 della Legge 11/02/92 n°157 ad esclusione delle sanzioni previste dal Codice della Strada. Le predette figure, nell'ambito dell'art.13 Legge 24/11/81 n. 689, potranno avvalersi, previa formale nomina di ausiliari tecnici i quali dovranno espletare la propria opera a titolo volontario e gratuito.

Per l'accertamento delle infrazioni di cui al presente Regolamento potranno essere utilizzate anche le foto satellitari di cui all'archivio Cartografico della regione Emilia Romagna. L'accertamento delle violazioni al presente Regolamento comporterà la segnalazione ad AGREA ed alla Guardia di Finanza per le ulteriori sanzioni di loro competenza.

Art. 16 - Ordinanze

1. Il Sindaco, in caso di non rispetto delle norme del presente regolamento, ha la facoltà di adottare ordinanze, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
2. Fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti dello Stato e della Regione e da altre norme gerarchicamente sovraordinate a quelle comunali, le ordinanze ordinarie, finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente Regolamento sono emanate dal Dirigente responsabile del Servizio competente.

Art. 17 – Sanzioni

1. Le inosservanze alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave violazione e ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti (R.D. 25 luglio 1904, n. 523, R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267, L.R. 17 febbraio 2005, n. 6, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, art. 7-bis, come da allegato C.
2. Per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689 e alla L.R. n. 28 aprile 1984, n. 21.
3. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme di cui al comma seguente.
4. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art.18 della L. 24 novembre 1981, n. 689 è individuata nel Sindaco. I proventi sono destinati al Comune.

Art. 18 – Recepimento di future modifiche legislative

Eventuali modifiche disposte con legge dello Stato o della Regione nelle materie oggetto del presente Regolamento si devono intendere recepite in modo automatico.

Art. 19 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.

Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono abrogate.

Entro 9 mesi dalla sua entrata in vigore, tutti i cittadini del territorio comunale devono uniformarsi alle disposizioni del presente regolamento.

Nel caso di terreni ricadenti su aree interessate da frane sia attive che quiescenti, le disposizioni del presente regolamento dovranno essere attuate entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore.

Allegati al regolamento:

Allegato 1: Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie (art. 5)

Allegato 2: Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie (art. 5)

Allegato 3: Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie su terreni instabili (art. 6)

Allegato 4: Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie su terreni instabili (art. 6)

Allegato 5: Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie su terreni instabili (art. 6)

Allegato 6: Fasce di rispetto da strade e fossi stradali (art. 13)

Allegato 7: Fasce di rispetto da corsi d'acqua (art. 13)

Allegato 8): Tabella indicativa di applicazione delle sanzioni (art. 17)

(*)

con riferimento agli artt. 32 e 33 del Nuovo Codice della strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285):

Art. 32.
Condotta delle acque (1)

1. Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi.

2. Salvo quanto è stabilito nell'art. 33, coloro che hanno diritto di attraversare le strade con corsi o condotte d'acqua hanno l'obbligo di costruire e di mantenere i ponti e le opere necessari per il passaggio e per la condotta delle acque; devono, altresì, eseguire e mantenere le altre opere d'arte, anche a monte e a valle della strada, che siano o si rendano necessarie per l'esercizio della concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima possono derivare alla strada stessa. Tali opere devono essere costruite secondo le prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare allegato all'atto di concessione rilasciato dall'ente proprietario della strada e sotto la sorveglianza dello stesso.

3. L'irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione. A tale regolamentazione sono tenuti gli aventi diritto sui terreni laterali, sui quali si effettua l'irrigazione.

4. L'ente proprietario della strada, nel caso che i soggetti di cui ai commi 1 e 2 non provvedano a quanto loro imposto, ingiunge ai medesimi l'esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi. In caso di inottemperanza vi provvede d'ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese.

5. Parimenti procede il prefetto in ordine agli obblighi indicati nel comma 1, quando non siano ottemperati spontaneamente dall'obbligato.

6. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 (2) a euro 679 (2).

(1) Vedi [art. 70](#) reg. cod. strada.


(2) Importo aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Art. 70.
([Art. 32](#), CdS)
Condotta delle acque.


1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 32, commi 4 e 5 del codice, l'ente proprietario della strada, con raccomandata con avviso di ricevimento, ingiunge ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, l'esecuzione delle opere a loro imposte dai richiamati commi, indicando le modalità, le condizioni e le prescrizioni da eseguire, nonché i termini entro cui le opere devono essere effettuate.

2. In caso di inadempimento agli obblighi di cui al comma 1, l'ente proprietario della strada procede alla esecuzione diretta, comunicando, con raccomandata con avviso di ricevimento, al soggetto tenuto la data di inizio dei lavori e, successivamente ai lavori, le spese sostenute. Se tale soggetto non versa le somme richieste entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, l'ente proprietario richiede al Prefetto l'emanazione di decreto ingiuntivo avente immediata efficacia esecutiva secondo la legislazione vigente.


ALLEGATO 1 - Disposizioni operative in materia di sistemazioni agrarie in terreni pendenti (art. 5)




ALLEGATO 2 - Disposizioni operative in materia di sistemazioni agrarie in terreni pendenti (art. 5)




ALLEGATO 3 - Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie su terreni instabili (art. 6)




ALLEGATO 4 - Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie su terreni instabili (art. 6)




ALLEGATO 5 - Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie su terreni instabili (art. 6)



ALLEGATO 6 - Fasce di rispetto da strade e fossi stradali (art. 13)
(distanze espresse in metri)



ALLEGATO 7 - Fasce di rispetto da corsi d'acqua demaniali (art. 13)



Allegato 8): Tabella indicativa di applicazione delle sanzioni (art. 17)

VIOLAZIONE	DESCRIZIONE	SANZIONE MINIMA €.	SANZIONE MASSIMA €.
Art. 6	Mancata realizzazione di sistemazioni idraulico agrarie nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6	250,00	500,00
Art. 7	Mancato rispetto del divieto di scaricare le acque dai campi sulle strade o, per motivi morfologici, mancata realizzazione di adeguati fossi di scolo laterali	250,00	500,00
Art. 13	Arature eseguite senza rispettare il mantenimento di una fascia di rispetto o capezzagna inerbita, delle dimensioni ivi indicate. Mancato rispetto delle distanze in presenza di siepi, alberi isolati, filari di alberi e boschi posti in prossimità di terreni lavorativi e/o ricompresi negli stessi (distanza di almeno m 1,50 misurata dalla proiezione delle chiome della siepe sul terreno o dal piede degli alberi); mancato inerbimento	250,00	500,00
Art. 14	Mancato rispetto dei divieti imposti dall'art. 14	100,00	300,00
Altre violazioni	Tutto quanto non previsto ai punti precedenti	25,00	200,00